REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI OLEVANO LOMELLINA

PARERE N. 3/2024

SULL'APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 446/1997

Cremona, 19 aprile 2024.

Il Revisore dei Conti,

P R E M E S S O

di aver preso visione della proposta delibera con la quale si intende procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2021 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).

Vista la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

TENUTO CONTO

che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine per … approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- che l'art. 1, c. 660, della legge 147/2013 dispone che "*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. N. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";
- che l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che:" *le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente".*
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8, annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b). regolamento per la disciplina della TARI.

RILEVATO

che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende apportare modifiche e integrazioni relativamente aL seguente articolo:

art. 11 – COMMA 6

"Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla quota e alla quota variabile della tariffa:

- **gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge per un periodo non inferiore a mesi nove;**
- **gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a mesi nove;**
- **i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.**

PRESO ATTO

del rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a sensi dell'art. 49 TUEL rispettivamente dalla responsabile del servizio competente e del servizio finanziario;

RICORDATO CHE

ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019 (art. 13, commi 15 e 15-ter, D.L. 201/2011), il predetto regolamento dovrà essere inviato per via telematica (trasmesso) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, al fine di essere pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze;

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione del regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), così come proposto.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Stefano Sentati

